



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Nuova disciplina per la corruzione tra privati

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Oggetto sociale da specificare per la gestione di beni

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'interesse e vantaggio della società negli infortuni sul lavoro

La responsabilità dell'amministratore di fatto

Valida la notifica via PEC all'impresa cancellata dal Registro

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Foro competente nel caso di lesione del marchio

Sequestro di azioni e legittimazione ad esercitare i relativi diritti

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre u.s. il D.lgs. n. 175/2016 contenente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che erano state conferite al Governo mediante la L. 124/2015 in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. Tra le principali novità introdotte si segnalano: i) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa; ii) il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; iii) la previsione di specifiche finalità che possono essere perseguite dalle società partecipate dalla P.A., come la produzione di un servizio di interesse generale. Infine, viene specificato che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

[torna su](#)

Nuova disciplina per la corruzione tra privati

Legge del 12 agosto 2016 n. 170

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre u.s. la Legge di delegazione europea 2015 n. 170/2016 recante la "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea". In particolare, l'art. 19 della Legge in commento contiene una delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della L. 170/2016 (16 settembre 2016), un decreto legislativo contenente ulteriori norme relative alla lotta contro la corruzione nel settore privato. L'art. 2635 cod. civ. già prevede, infatti, uno specifico reato di "corruzione tra privati", che punisce con la reclusione gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o eventuali loro sottoposti che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Allo stesso sono puniti coloro che danno o promettono denaro o altra utilità. Tuttavia, la Legge di delegazione specifica alcuni aspetti che dovranno integrare la normativa vigente ed in particolare: i) la previsione dell'ulteriore condotta illecita dell'offerta, oltre a quelle della dazione e della promessa; ii) la possibilità che le predette condotte vengano realizzate altresì per interposta persona; iii) la specificazione che il denaro o le altre utilità devono essere qualificati come "non dovuti"; iv) la previsione che le predette condotte devono essere rivolte ad un soggetto che svolga funzioni dirigenziali o di controllo; v) l'introduzione della punibilità anche per le ipotesi di istigazione; vi) la previsione della pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni. Infine, dovranno essere aumentate le sanzioni previste per le persone giuridiche di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati, incrementando le attuali sanzioni pecuniarie fino, nel massimo, a seicento quote e, soprattutto, introducendo le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

[torna su](#)

Oggetto sociale da specificare per la gestione di beni

Comitato Notarile del Triveneto – Massima n. O.A.11

Con la massima in commento, il Comitato Notarile del Triveneto ha affermato che nella individuazione dell'oggetto sociale, l'espressione "attività di gestione di beni" è ambigua e priva di uno specifico significato tecnico – giuridico. Infatti, la gestione di beni può essere svolta da più persone con modalità idonee da configurare alternativamente: i) un'attività commerciale, ii) un'attività non commerciale, iii) una mera comunione di godimento. Nel primo caso l'attività di gestione dei beni è idonea a costituire l'oggetto sociale di una S.n.c. o di una S.r.l. o S.p.A.. Diversamente, nella seconda ipotesi, l'attività di gestione può costituire l'oggetto sociale di una società semplice, mentre nell'ultima ipotesi l'attività posta in essere non è idonea a costituire l'oggetto sociale di alcuna società. Conseguentemente, è necessario specificare ulteriormente l'oggetto sociale, al fine di meglio definire l'ambito di applicazione. Inoltre, con la massima in esame, è stato stabilito che le società semplici possono avere come oggetto la "gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali", senza necessità di ulteriori specificazioni. Infatti, in tal caso il predetto oggetto sociale non può che essere inteso come limitato a quanto consentito alle società semplici, dalla combinazione degli artt. 2247, 2248 e 2249 cod. civ., e cioè all'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale.

[torna su](#)

L'interesse e vantaggio della società negli infortuni sul lavoro

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 27 settembre 2016 n. 40033

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato che in caso di infortunio mortale causato dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, oltre al datore di lavoro, può essere sanzionata altresì la società, in forza del D.lgs. 231/2001. Infatti, anche per il reato di omicidio colposo può sussistere a carico dell'ente un interesse o un vantaggio, necessari per l'attribuzione di un reato a carico di una società. In particolare, il requisito dell'interesse per l'ente attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato ed esiste quando la persona fisica responsabile, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte, non abbia adottato le necessarie cautele antinfortunistiche, sulla base di una scelta finalisticamente orientata all'ottenimento di un risparmio sui costi d'impresa. Diversamente, il vantaggio, da valutarsi ex post rispetto al reato consumato, sussiste qualora la società, violando sistematicamente le norme prevenzionistiche, abbia realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo effettivamente un contenimento di spesa con conseguente massimizzazione dei profitti.

[torna su](#)

La responsabilità dell'amministratore di fatto

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 23 settembre 2016 n. 39681

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sulla figura dell'amministratore di fatto. In particolare, ha precisato la Suprema Corte, ricopre la qualifica di amministratore di fatto, colui che in modo continuativo e significativo esercita i poteri tipici dell'amministratore di diritto. "Significatività" e "continuità" non comportano necessariamente

l'esercizio di tutti i poteri, ma richiedono l'esercizio di un' apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. Infine, viene sottolineato che la qualifica di amministratore di fatto può essere ricoperta anche da più soggetti contemporaneamente, in concorso con chi ricopra il ruolo di amministratore di diritto. In tali circostanze, tutti gli amministratori di fatto saranno penalmente responsabili per tutti i comportamenti formalmente addebitabili all'amministratore di diritto.

[torna su](#)

Valida la notifica via PEC all'impresa cancellata dal Registro

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 13 settembre 2016 n. 17946

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato la validità della notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento, all'impresa cancellata dal Registro Imprese. In particolare la Suprema Corte, conformandosi ad una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 146/2016), ha specificato che il diritto di difesa, sotto il profilo della conoscibilità da parte del debitore dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, viene garantito da un meccanismo di ricerca della società che si snoda su diverse fasi. La prima notifica avviene al suo indirizzo PEC, a cui sono tenute tutte le imprese. Rivelatosi inutile questo sistema, la notifica avviene presso la sede legale dell'impresa, che deve essere obbligatoriamente indicata nel Registro Imprese (art. 8 della L. 580/93). Qualora tale duplice meccanismo di notifica non vada a buon fine, il terzo passo è quello del deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale. Trattandosi di obblighi imposti dalla legge – sottolinea ancora la Corte – questa terza via di notifica si pone come conseguenza di una specifica violazione di legge da parte dell'imprenditore. Conseguentemente, è imputabile al comportamento negligente dell'imprenditore l'esito negativo della notifica, laddove quest'ultimo abbia disattivato la propria PEC nel corso dell'anno successivo alla cancellazione dal Registro Imprese, durante il quale può essere dichiarato il fallimento ex art. 10 L. Fall.

[torna su](#)

Foro competente nel caso di lesione del marchio

Tribunale di Firenze – Sentenza del 6 giugno 2016 n. 4008

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Firenze ha stabilito che nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto la lesione del marchio attraverso un messaggio su internet, il foro competente a decidere la causa non è quello del luogo in cui il soggetto convenuto ha la propria sede legale. In particolare, il Tribunale di Firenze ha specificato che in relazione alle cause scaturenti dalla lesione di diritti della persona (immagine, onore, dignità), prodotti dai mass media, il foro competente è quello ove l'attore danneggiato ha il proprio centro di interessi il quale, per le persone fisiche coincide con il domicilio o con la residenza, mentre per le persone giuridiche con la sede legale. Tramite la sentenza in commento è stato specificato che il predetto criterio trova applicazione altresì nei casi di lesione del marchio.

[torna su](#)

Sequestro di azioni e legittimazione ad esercitare i relativi diritti

Tribunale di Milano – Sentenza del 14 aprile 2016 n. 4686

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è espresso sulla legittimità di un socio ad esercitare i diritti derivanti dalla titolarità di una quota in caso di sequestro di quest'ultima. In particolare, il Tribunale ha stabilito che nell'ipotesi in cui a seguito del sequestro della quota detenuta il giudice non abbia provveduto alla nomina di un custode, il socio non può essere escluso dall'esercizio dei poteri inerenti la partecipazione. Pertanto, fino alla espressa nomina di un custode, il socio rimane pienamente legittimato all'esercizio dei diritti inerenti la quota di partecipazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it